



COMUNE DI STORO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEI
SERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 16.01.2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Capo I — Norme generali

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:

a) servizio di taxi;

b) servizio di noleggio con conducente

così come individuati dall'art. 1, secondo comma lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, su tutto il territorio regionale, nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. In particolare:

Servizio di taxi

Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.

Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda anche tramite chiamata telefonica.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale. E' fatto divieto ai titolari di licenze di servizio di taxi di altri comuni di prelevare l'utenza o di iniziare il servizio sul territorio del Comune di Storo. Ad esclusione dei titolari di licenza di taxi rilasciate dal comune di Storo non è comunque consentito lo 1 stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi.

La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse.

Qualora nel Comune sia esercitato il servizio di taxi, è vietata la sosta dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

Fino a quando nel Comune non è esercitato il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART.3 ORGANICO VEICOLI

L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:

- servizio di taxi con autovettura: n. 0 (zero) licenze;
- servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 10 (dieci) autorizzazioni (comprehensive delle autorizzazioni relative ad autovetture da adibire al trasporto di portatori di handicap), corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- servizio di noleggio con conducente mediante veicoli a trazione animale: n. 2 (due) autorizzazioni, corrispondenti ad altrettanti veicoli;

Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dalla Giunta comunale.

Capo II - Norme per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con autovettura fino a 9 posti

ART. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Titolo per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione comunale di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Condizioni d'esercizio

In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

il cumulo di più licenze per servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;

il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi.

Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

ART. 5

FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, in qualità di titolare di impresa artigianale di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Nei casi di cui ai punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Per le ditte individuali il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I

titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 19.

Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) ed iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.

Possono inoltre essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

ART.6

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente da rimessa con automezzo fino a 9 posti sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti, qualora istituito. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca uno o più licenze/autorizzazioni. A tutti i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 12 è garantito il rilascio di almeno 1 (una) licenza/autorizzazione, nei limiti dei posti messi a concorso.

ART. 7

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- a)cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b)estremi di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, qualora istituito;
- c)idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento previste dal presente Regolamento
- d)possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
- e)documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel bando.

I candidati al concorso per assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente, oltre a quanto previsto al comma 1), devono dichiarare:

- ←la disponibilità nel Comune autorizzante di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio. Per tale sede deve intendersi il luogo presso il quale i veicoli si trovano a disposizione dell'utenza e presso il quale si effettuano le prenotazioni del servizio di trasporto e deve pertanto risultare identificabile, riconoscibile dall'utente e opportunamente presidiata;
- ←la disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa;
- ←il numero del personale che si intende adibire al servizio.

ART. 8

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- l'essere incorso in condanna irrevocabile per delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- l'essere incorso in provvedimento adottato ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri 4 comuni;
 - l'aver trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni;
 - l'essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e l'essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per violazione degli articoli 186, 186 bis, 187 e 189 del codice della strada, salvi i casi di riabilitazione.
- I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni posso essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000.
- La licenza e l'autorizzazione non possono inoltre essere rilasciate a chi abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni.

ART. 9 CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso dovrà specificare il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e i criteri di valutazione e di preferenza.

ART. 10 TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi complessivi nell'ultimo triennio oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare o collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per analogo periodo.

In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato della Unione Europea.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Ove il punteggio sia pari si procede ad estrazione a sorte.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

La domanda di ammissione al concorso pubblico per assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve essere presentata presso l'ufficio indicato nel bando in carta semplice con indicazione di tutti i requisiti richiesti nel bando.

La commissione di concorso è composta:

dal Segretario comunale che la presiede;

dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;

dal Responsabile dell'Ufficio che svolge anche le funzioni di verbalizzazione.

La commissione di concorso svolge le seguenti funzioni:

- esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa ammissione o
- l'esclusione dei candidati;
- procede alla valutazione dei titoli e redige il relativo punteggio.

ART. 12

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

La graduatoria ha validità tre anni dall'approvazione e viene utilizzata per la copertura di licenze ed autorizzazioni che si rendono vacanti durante il periodo di validità fino al suo esaurimento.

L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

ART. 13

PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:

- ← carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
- ← foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
- ← assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.

La mancata esibizione dei documenti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione/licenza.

L'assegnatario di licenza di taxi deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Comando di Polizia Municipale.

ART. 14

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

ART. 15

VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza e autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata, ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

ART. 16

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

La licenza o autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su richiesta del titolare che si trovi in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:

- essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
- avere raggiunto il sessantesimo anno di età;

- essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di prescritti dal presente Regolamento.

In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti prescritti.

In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di un biennio, la licenza o autorizzazione decade.

Ove subentri nella licenza un minore ovvero un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, è consentito richiedere la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Scaduto il periodo di due anni senza che erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo autorizzatorio non potrà più essere trasferito ad altro soggetto, ma dovrà essere restituito al Comune. In alternativa, è consentito agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ai loro legittimi rappresentanti nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali ai fini dell'esercizio provvisorio per la durata di due anni, fermo restando per gli eredi minori la possibilità di farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età così come previsto dal 2° comma dell' art. 10 della legge n. 21 del 15.01.1992.

Al titolare che abbia trasferito la licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 17

DOMANDA PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

La domanda per il subentro nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata entro i termini previsti, in carta legale.

Il richiedente dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare in domanda:

- di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
- di non avere trasferito licenza/autorizzazione del Comune nei cinque anni precedenti;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, dovrà dichiarare inoltre che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi titolo.

ART. 18

INIZIO E SOSPENSIONE ATTIVITA'

Nel caso di assegnazione o di acquisizione della licenza/autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio, salvo concessione di proroga di ulteriori 120 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentati. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la data di inizio dell'attività.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Comune la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentate deve essere richiesta per iscritto dal

titolare.

ART. 19 SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE FAMILIARE ALLA GUIDA

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile (impresa familiare).

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti, in presenza di uno dei seguenti motivi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiore a 6 mesi ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della legge n. 21 del 15.01.1992.

Il titolare della licenza o di autorizzazione di noleggio con conducente deve comunicare la sostituzione alla guida alla struttura comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione da parte del sostituto concernente il possesso dei requisiti, nonché osservanza nella disciplina dei rapporti di collaborazione.

ART. 20 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite a taxi ed a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate.

Le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente.

Le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

Per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione.

Il segnale luminoso di "Taxi" deve essere applicato in sicurezza sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso "Taxi", collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato.

Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio".

Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Ogniquale volta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare la struttura comunale competente ed effettuare la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

ART. 21 TASSAMETRO

Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché collaudato e regolarmente piombato a cura del Comando Polizia Municipale.

Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.

Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

Nel caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, al Comando Polizia Municipale ed a sospendere il servizio fino all'avvenuta riparazione e subordinatamente alla richiesta di nuovo collaudo del tassametro.

In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso "fuori servizio".

Qualora il guasto avvenga mentre autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Comando Polizia Municipale.

ART. 22 INTERRUZIONE E RIFIUTO DEL SERVIZIO

Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Il servizio può essere interrotto o rifiutato anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.

Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti sanciti dal presente Regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

Capo III — Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

ART. 23 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

ART. 24 RECLAMI

Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio vanno indirizzati alla struttura comunale competente o agli organi di vigilanza. Questi ultimi, esperiti gli accertamenti, informano il Responsabile dell'Ufficio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone adozione.

ART. 25

OBBLIGHI E COMPORTAMENTI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:

- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
- tenere nel veicolo la licenza o autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- consentire occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- non trasportare animali di proprietà;
- non tenere in funzione durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
- depositare presso il Comando di Polizia Municipale qualunque oggetto dimenticato all'interno della vettura dai clienti;
- seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
- non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
- non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da agli agenti della Forza Pubblica;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- fermare il veicolo ed interrompere il servizio solo su richiesta dei passeggeri ed in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quanto il trasporto è concluso;
- non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
- non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
- rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio, se richiesto;
- esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo ed il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
- non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
- non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituiti alla guida in possesso dei requisiti previste dal presente regolamento e comunque solo con personale autorizzato;
- rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni

emanate dal Comune.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 26

DIRITTI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

I conducenti, durante espletamento del servizio, hanno diritto a:

- essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
- rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- rifiutare di attendere il cliente quanto l'attesa debba avvenire in-luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- interrompere la corsa in caso di inosservanza dei divieti importi agli utenti del servizio; richiedere agli utenti che arrecano danno al veicolo il risarcimento del danno e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 27

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- aprire la porta dalla parte della corrente del traffico.

Capo IV — Vigilanza e sanzioni

ART 28

VIGILANZA E RECLAMI

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Comando di Polizia Municipale e dagli uffici e agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n 689. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ART. 29
VISITE E VERIFICHE

I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Comando di Polizia Municipale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Responsabile dell'Ufficio provvede a sospendere la licenza o autorizzazione, assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o autorizzazione viene revocata.

ART. 30
PUBBLICITA' SUGLI AUTOMEZZI

L' applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, degli automezzi è ammessa nel rispetto delle norme vigenti.

Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento agli utenti del tipo di servizio svolto.

ART. 31
SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 32
PROCEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti di cui ai successivi articoli sono assunti, secondo le previsioni normative in materia e degli atti di indirizzo, fatte salve le competenze attribuite dalla legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 33
DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell' autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- non presenti autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando

ricorrenti.

ART. 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00= fino a € 300,00=, secondo la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione o licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

ART. 35 SOSPENSIONE DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Responsabile dell'Ufficio, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:

- utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
- prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
- comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
- mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento;
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- rifiuto ingiustificato della prestazione del servizio

Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è quantificato tenuto conto della maggiore o minore gravità della infrazione e/o dell'eventuale recidiva.

A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36 SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Responsabile dell'Ufficio può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

ART. 37 REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile dell'Ufficio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della

sospensione prescritta;

- c) sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata da Comuni diversi;
- d) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
- e) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- f) abbia utilizzato il veicolo o autorizzazione/licenza per compiere o favorire attività illegali;
- g) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi del presente Regolamento;
- h) il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
- i) la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme che disciplinano la materia;
- j) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con il servizio e/o siano state accertate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento.

ART. 38

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione. Il Responsabile dell'Ufficio dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
- mancata attivazione del servizio nei termini prescritti;
- quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o autorizzazione, nei termini prescritti dal presente Regolamento.
- per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (ad es. rimessa);
- per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni non giustificata da gravi motivi e autorizzata dall'autorità competente.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione ed all'iscrizione nel ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizione iscritte.

Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni.

ART. 39

RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE E ALLA LICENZA

E titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione o della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allegando originale del titolo autorizzatorio rilasciato.

Capo V — Norme transitorie e finali

ART. 40

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad avere validità.